



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

IVA FORFETTARIA NELLE ASD IN 398/91, LA CORRETTA IMPUTAZIONE FISCALE DEI PROVENTI

Posted on 29 Gennaio 2024 by Sabatino Pizzano



Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) si trovano spesso a navigare tra le complessità della fiscalità italiana, specialmente quando si tratta di gestire l'IVA nei regimi forfettari. La legge 398/1991 offre un regime fiscale agevolato per queste associazioni, ma solleva anche domande specifiche sull'imputazione dell'IVA forfettaria. In questo articolo, esploriamo come l'IVA non versata va gestita e riportata tra i proventi di un'ASD.

IL REGIME FORFETTARIO E L'IVA NELLE ASD

Le ASD che adottano il regime forfettario ai sensi della legge 398/1991 possono beneficiare di una semplificazione nel calcolo delle imposte sui redditi derivanti dalle attività commerciali, come i proventi pubblicitari. Queste associazioni applicano un coefficiente di redditività del 3% all'imponibile delle fatture relative a tali proventi, che di norma sono al netto dell'IVA.

LA CIRCOLARE 18/E/2018 E LE INDICAZIONI SULL'IVA

La circolare 18/E/2018 dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti importanti. Secondo questa circolare, la detrazione dell'IVA è forfettizzata: in generale, si applica una detrazione pari al 50% dell'imposta sulle operazioni imponibili. Questo significa che non esiste un'IVA "non imponibile", bensì una detrazione forfettizzata che può ridurre il debito d'imposta.

LA RILEVAZIONE DELL'IVA NON VERSATA

Quando l'applicazione della detrazione forfettaria porta a un saldo di IVA non versata, si pone la questione di come trattare tale ammontare. La relazione del 10 giugno 2023 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino ha fornito una risposta: l'IVA non versata deve essere rilevata tra i proventi dell'associazione nella voce "IVA forfettaria da L. 398/1991".

L'IMPATTO FISCALE DELL'IVA NON VERSATA

L'IVA forfettaria non versata e mantenuta nelle casse sociali dell'ASD non è semplicemente un surplus. Questo importo deve essere considerato un provento aggiuntivo e, come tale, va incluso nell'imponibile dell'associazione. Pertanto, sarà soggetto all'aliquota del 3% prevista per i proventi commerciali nel regime forfettario.

CONCLUSIONI

Le ASD devono prestare attenzione alla corretta imputazione dei proventi derivanti dall'IVA non versata per evitare errori che potrebbero portare a complicazioni fiscali. È essenziale che la contabilità dell'associazione rifletta accuratamente questi importi nella voce appropriata e che i responsabili siano consapevoli di questa necessità per garantire la conformità fiscale.

Le normative fiscali possono essere complesse e soggette a interpretazioni e modifiche. Pertanto, è fortemente consigliato consultare un esperto contabile o un consulente fiscale specializzato nel settore delle associazioni sportive dilettantistiche per essere certi di adempiere correttamente agli obblighi tributari.

Domande e Risposte

1. L'Iva forfettaria non versata nelle Asd deve essere tassata?

Sì, l'Iva forfettaria non versata nelle Asd deve essere tassata.

2. Come viene tassata l'Iva forfettaria non versata nelle Asd?

L'Iva forfettaria non versata nelle Asd viene tassata con l'aliquota del 3%, ovvero lo stesso coefficiente di redditività applicato ai proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali.

3. Dove deve essere rilevata l'Iva forfettaria non versata nelle Asd?

L'Iva forfettaria non versata nelle Asd deve essere rilevata tra i proventi dell'associazione, nell'apposita voce "Iva forfettaria da L. 398/1991".

4. Perché l'Iva forfettaria non versata nelle Asd deve essere tassata?

L'Iva forfettaria non versata nelle Asd deve essere tassata perché rappresenta un'entrata dell'associazione, anche se non è stata versata all'erario.

5. Quali sono le conseguenze del mancato pagamento dell'Iva forfettaria non versata nelle Asd?

Il mancato pagamento dell'Iva forfettaria non versata nelle Asd può comportare l'applicazione di sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA